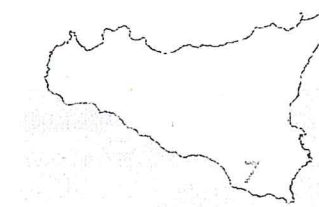


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2 del - 2 GEN. 2017

DIREZIONE AA.GG., SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: si _____
Atto sottoposto a controllo: NO _____

OGGETTO: Conferimento incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni, per continuità di difesa, per la opposizione agli atti esecutivi avverso la ordinanza del G.E. del Tribunale di Ragusa del 17-20.12.2016, resa nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 95/2016 Trib.di Ragusa avverso Tecnoimpianti s.r.l.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile Affari Generali
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI,
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEIO

Il - 2 GEN. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario *Assente*

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

Assente

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Assente

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 6 GEN. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

Su proposta della Direzione Affari Generali, sviluppo organizzativo e risorse umane , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 03.06.03 la Tecnoimpianti S.r.l. conveniva in giudizio l'Azienda USL n.7 a comparire avanti il Tribunale di Ragusa, per sentirla condannare al pagamento della somma di €. 41.884,21 e a titolo di interessi per ritardo pagamento dei certificati di acconto e dei titoli di spesa relativi ai lavori effettuati presso l'Ospedale di Scicli per la riconversione in RSA, oltre €. 2.231,09 quale anticipazione sul collaudo degli ascensori, con gli interessi legali e di mora sulle anticipazioni fatte e le spese del giudizio;

CHE con delibera n. 2593 del 12.06.2003 l'Azienda si costituiva in giudizio avverso l'atto di citazione della Tecnoimpianti S.r.l, conferendo all'uopo apposito incarico professionale all'avv. Franco Vindigni;

CHE con la sentenza non definitiva n. 463/09, del 27.05.2009 depositata il 01.06.2009, il Tribunale di Ragusa (G.I. Dott. Duchi) ha parzialmente accolto la domanda della Tecnoimpianti S.r.l., limitatamente ad €. 30.310,37 con gli interessi dalla domanda al soddisfo; mentre con ordinanza coeva ha rimesso la causa sul ruolo per l'ulteriore determinazione di alcuni importi accessori, disponendo CTU con incarico all'ing. Leonardo Iurato da Ragusa;

CHE con deliberazione n. 2322 del 24.06.2009 veniva proposto appello avverso la citata sentenza n. 463/09 del Tribunale di Ragusa, resa nel giudizio proposto dalla Tecnoimpianti s.r.l., con sede in Ragusa;

CHE con sentenza n. 706/2010 depositata il 26.7.2010 e notificata il 15.9.2010 il Tribunale di Ragusa, decidendo definitivamente il giudizio, ha condannato l'Azienda USL 7 al pagamento della ulteriore somma di Euro 1.474,91 alla Tecnoimpianti S.r.l. con gli interessi legali e le spese giudiziali;

VISTA la deliberazione n. 1832 del 22.9.2010 a mezzo della quale veniva conferito incarico all'Avv. Franco Vindigni di impugnare detta decisione definitiva per chiedere la riunione dell'appello già pendente avverso la sopra richiamata sentenza parziale veniente per l'udienza del 24.10.2010;

VISTA la sentenza n. 208 del 5.2.2015 della Corte di Appello di Catania che, definitivamente pronunciando sull'appello dell'ASP, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il capo di domanda formulato da Tecnoimpianti S.r.l. volto al pagamento degli interessi di mora e condanna la società appellata al pagamento delle spese processuali;

ACCERTATO che, in esecuzione della sentenza di primo grado l'Azienda ha provveduto al pagamento in favore della Tecnoimpianti dell'importo di Euro 36.060,24, giusta deliberazione n. 961 del 7.5.2010, e di Euro 10.566,86, giusta deliberazione n. 1970 del 20.10.2010;

VISTA la nota prot. U-0004309 del 4.3.2015 a mezzo della quale l'Azienda ha richiesto la restituzione delle somme sopra descritte;

VISTA la nota pervenuta il 17.3.2015 dello Studio Legale Francone che, in nome e per conto della Tecnoimpianti, ha proposto la restituzione della somma in 72 rate;

VISTA la nota del 23.3.2015 prot. U-0006107 a mezzo della quale l'Azienda ha respinto tale proposta;

RITENUTO, pertanto, che in assenza di spontaneo adempimento, l'Azienda conferiva incarico all'Avv. Franco Vindigni di procedere ad esecuzione forzata in danno della predetta Tecnoimpianti s.r.l. onde procedere al recupero integrale del credito vantato dall'ASP, oltre interessi e spese legali;

PRESO ATTO che la Tecnoimpianti S.r.l. proponeva opposizione alla esecuzione n. 95/2016 avviata dall'Azienda;

VISTA l'ordinanza del G.E. del 17.12.2016, comunicata il 20.12.2016, che ha sospeso il procedimento esecutivo, ritenendo che la sentenza della Corte di Appello sopra ricordata *"non ha contenuto condannatorio ma dichiarativo e che pertanto non è titolo esecutivo"* ed ha altresì ritenuto che la richiesta di rateazione e la successiva spontanea esecuzione da parte di Tecnoimpianti *"non può porsi a fondamento della esecuzione giustificando semmai il ricorso ad un procedimento per ingiunzione con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà"*;

VISTA la nota del 29.12.2016 dell'Avv. Franco Vindigni che, nel comunicare la predetta decisione, comunica di ritenere la stessa priva di fondamento e suggerisce di impugnare con opposizione agli atti esecutivi l'ordinanza suddetta nel termine di giorni venti dalla comunicazione con scadenza il 9.1.2017;

RITENUTO pertanto di procedere alla suggerita opposizione, a tutela degli interessi dell'Azienda, conferendo incarico allo stesso Avv. Franco Vindigni per continuità di difesa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Conferire incarico professionale ed apposita procura ad litem all'Avv. Franco Vindigni, per continuità di difesa (atteso che lo stesso ha patrocinato l'Azienda in tutto il contenzioso avverso la Tecnoimpianti s.r.l.) per la opposizione agli atti esecutivi avverso la ordinanza del G.E. del Tribunale di Ragusa del 17-20.12.2016, resa nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 95/2016 Trib.di Ragusa ;
- Dare atto che l'Avv. Vindigni a seguito dell'accettazione dell'incarico, si adegnerà alle direttive in materia di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati come da disciplinare di incarico allegato;
- Autorizzare la spesa di €.1.500,00 a titolo di acconto delle spese legali a gravare sul conto di costo n. 509030201 "SPESE LEGALI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI, RISACIMENTI E TRANSAZIONI", da liquidare con separato atto ed a seguito di regolare fattura, fermo restando che detta somma andrà posta a carico del debitore inadempiente ;
- Disporre la immediata esecutività del presente provvedimento, al fine del rispetto dei termini processuali.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	48/24		
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
.....			